



Regione Siciliana

ALLEGATO 2 DELIBERA N. _____ DEL _____

REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO,
CONFERMA E REVOCA
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

AREA DIRIGENZA SANITARIA- PROFESSIONALE- TECNICA ED AMMINISTRATIVA

ART 1
(Tipologie incarichi)

Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 229/99, giusta art. 27 del vigente C.C.N.L. sottoscritto l'8 giugno 2000, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'area non medica sono le seguenti:

- a) *Incarichi di direzione di struttura complessa.*
- b) *Incarichi di direzione di struttura semplice;*
- c) *Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;*
- d) *Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.*

Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall'art. 26 comma 1 e dall'art. 27, comma 2 del CCNL 8.6.2000 specificando, altresì, che le diverse tipologie di incarico, che implicano attività gestionali e professionali, sono tutte funzionali ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.

In relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del CCNL 8.6.2000, le tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale.

Giusta artt. 11 e 12 della Legge Regionale n. 5/2009 ai Dirigenti Sanitari è altresì conferibile l'incarico di Coordinatore Sanitario ed ai Dirigenti Amministrativo l'incarico di Coordinatore Amministrativo..

ART.2

Dirigenti Sanitari (Incarichi di direzione di struttura complessa)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, ai fini della instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale.

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, e tenuto conto delle capacità gestionali ed organizzative nonché della possibilità di realizzare gli obiettivi propri del Dipartimento, ferme restando diverse disposizioni regionali in materia.

Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. L'incarico di Direttore di Dipartimento può essere conferito da un minimo di tre anni sino ad un massimo di sette anni. L'incarico è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti.

Il conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione di posizione complessiva in godimento da parte del dirigente in relazione all'incarico dallo stesso ricoperto che dovrà risultare dal contratto individuale.

Tale maggiorazione – calcolata entro i limiti (minimo/massimo) determinati dai vigenti CC.CC.NN.LL. – va corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione complessiva attribuita al dirigente sulla base della graduazione delle funzioni, tenuto conto delle funzione di responsabilità, proprie e delegate, e degli obiettivi allo stesso assegnati.

Gli incarichi interni di Direttore di Distretto sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale a dirigenti di struttura complessa, in possesso dei requisiti speciali previsti dall'art. 3 sexies del dlgs 502/1992, su proposta del Direttore Sanitario Aziendale.

In assenza di dirigenti di struttura complessa ritenuti idonei, per l'assegnazione degli incarichi di Direttore di Distretto viene emesso apposito avviso da espletarsi secondo le procedure previste dal D.P.R. 484/97, tenuto conto di quanto previsto dal succitato art. 3 sexies del dlgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle direttive regionali in materia .

Qualora l'incarico di Direttore del Distretto venga affidato ad un medico di medicina generale o ad un pediatra di libera scelta, si procederà alla sospensione della relativa convenzione, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4 , comma 9, della legge 30.12.1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonché al contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

L'incarico di Coordinatore Sanitario di Area Territoriale e di Distretto Ospedaliero è conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario aziendale, fra i dirigenti preposti a posizioni apicali dell'area sanitaria, e prioritariamente dell'area igienico-organizzativa (L.r. n.5/09).

Il Coordinatore Sanitario rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. L'incarico di Coordinatore Sanitario può essere conferito da un minimo di tre anni sino ad un massimo di sette anni. L'incarico è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti.

Giusta D.A. n. 736/2010, di emanazione delle linee guida per l'adozione dell'atto aziendale, i poteri propri del Coordinatore Sanitario di area territoriale e di distretto ospedaliero, sono definiti, oltre che con l'Atto Aziendale, con apposito atto di "delega" del Direttore Generale, in riferimento ad ambiti settoriali dell'Azienda di pertinenza del Coordinamento, fermo restando che il Direttore Generale, in funzione degli obiettivi, delle risorse assegnate e dei poteri delegati, individua tra Coordinatore amministrativo e Coordinatore sanitario il soggetto che assicura i risultati della gestione complessiva sull'area di competenza.

Ai Coordinatori, in aggiunta al trattamento economico connesso alla direzione di struttura complessa, è attribuita, quale indennità di funzione, soltanto l'integrazione prevista dai CCNL per i Direttori di dipartimento, calcolata tenuto conto delle funzioni di responsabilità, proprie e delegate, e degli obiettivi agli stessi assegnati, anche in relazione alla individuazione, tra Coordinatore Sanitario ed Amministrativo, del soggetto responsabile dei risultati della gestione complessiva sull'area di competenza. L'indennità di funzione dovrà risultare dal contratto individuale.

ART. 3

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA PROFESSIONALE E TECNICA (Incarichi di direzione di struttura complessa)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili ai dirigenti in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, che abbiano superato positivamente le apposite verifiche di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L., in possesso dei requisiti come di seguito individuati.

Giusta art. 29 – comma 4 del CCNL del 2000, come confermato dall'art. 24 del CCNL del 2005, in assenza di dirigenti in possesso di esperienza professionale non inferiore a cinque anni, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dall'azienda, previa informativa alle OO.SS., purché:

- siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale;
- il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all'art. 26;

L'affidamento dell'incarico avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo, previa valutazione complessiva del curriculum, desumibile dal relativo fascicolo personale agli atti dell'Ufficio Valutazione che, oltre dei requisiti predetti (esperienza professionale quinquennale e verifica positiva), tenga conto peraltro:

1. dei titoli culturali posseduti
2. delle attitudini personali e della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare

3. delle specifiche capacità professionali, debitamente documentate, in ordine all'adeguata formazione specifica
4. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo, fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, e tenuto conto delle capacità gestionali ed organizzative nonché della possibilità di realizzare gli obiettivi propri del Dipartimento, ferme restando diverse disposizioni regionali in materia.

Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Resta in carica da un minimo di tre anni sino ad un massimo di sette anni. L'incarico è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti.

Il conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione di posizione complessiva in godimento da parte del dirigente in relazione all'incarico dallo stesso ricoperto che dovrà risultare dal contratto individuale.

Tale maggiorazione - calcolata entro i limiti (minimo/massimo) determinati dai vigenti CC.CC.NN.LL. - va corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione complessiva attribuita al dirigente sulla base della graduazione delle funzioni, tenuto conto delle funzioni di responsabilità, proprie e delegate, e degli obiettivi allo stesso assegnati.

L'incarico di Coordinatore Amministrativo di Area Territoriale e di Distretto Ospedaliero è conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo, fra i dirigenti preposti a posizioni apicali dell'area amministrativa.

Le funzioni di Coordinatore amministrativo di area territoriale sono attribuite a dirigenti di struttura complessa, di regola in via esclusiva.

La funzione di Coordinamento amministrativo di distretto ospedaliero è svolta in via esclusiva dal dirigente.

Nei distretti sanitari ed ospedalieri non possono essere previste strutture complesse di area amministrativa.

Il Coordinatore Amministrativo resta in carica da un minimo di tre anni sino ad un massimo di sette anni. L'incarico è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti.

Giusta D.A. n. 736/2010, di emanazione delle linee guida per l'adozione dell'atto aziendale, i poteri propri del Coordinatore amministrativo di area territoriale e di distretto ospedaliero, sono definiti, oltre che con l'Atto Aziendale, con apposito atto di "delega" del Direttore Generale, in riferimento ad ambiti settoriali dell'Azienda di pertinenza del Coordinamento, fermo restando che il Direttore Generale, in funzione degli obiettivi, delle risorse assegnate e dei poteri delegati, individua tra Coordinatore amministrativo e Coordinatore sanitario il soggetto che assicura i risultati della gestione complessiva sull'area di competenza.

Ai Coordinatori, in aggiunta al trattamento economico connesso alla direzione di struttura complessa, è attribuita, quale indennità di funzione, soltanto l'integrazione prevista dai CCNL per i Direttori di dipartimento, calcolata tenuto conto delle funzioni di responsabilità, proprie e delegate, e degli obiettivi agli stessi assegnati, anche in relazione alla individuazione, tra Coordinatore Sanitario ed Amministrativo, del soggetto responsabile dei risultati della gestione complessiva sull'area di competenza. L'indennità di funzione dovrà risultare dal contratto individuale.

Art. 4

Dirigenti Sanitari (Incarichi di direzione di struttura semplice)

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferibili ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 del vigente C.C.N.L. su proposta del responsabile della struttura di appartenenza.

Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 27 comma 1 lett. b) del CCNL del 2000 rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.

Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono così definiti:

- Affidamento dell'incarico, con provvedimento motivato della Direzione strategica aziendale, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, tenendo conto del criterio della rotazione degli incarichi ove applicabile, previa valutazione complessiva del curriculum, desumibile dal relativo fascicolo personale agli atti dell'Ufficio Valutazione, che tenga conto altresì:
 - delle valutazioni del collegio tecnico;
 - della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire;
 - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 - delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - della produzione scientifica attinente l'area professionale di appartenenza;
 - della sussistenza di crediti formativi;
 - dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati;
 - del criterio della rotazione ove applicabile.

Nel caso in cui il responsabile della struttura interessata proponga più candidati all'incarico, il Direttore Sanitario procederà, sulla base di una valutazione complessiva del curriculum degli interessati, desumibile dai relativi fascicoli personali e che tenga conto dei principi come sopra individuati, alla selezione di una rosa di idonei, sulla base della quale il Direttore Generale attribuirà l'incarico, con provvedimento **motivato** in ordine all'esperienza, alla capacità, alle attitudini e all'adeguata formazione, su proposta del Direttore Sanitario aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale.

ART.5

Dirigenti Sanitari (Incarichi di natura professionale)

Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione, decorso il periodo di prova, sono conferibili solo incarichi di natura professionale (lett. d), con precisi ambiti di autonomia da

esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

Dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 e ss. del vigente C.C.N.L., agli stessi sono conferibili oltre agli incarichi di direzione di struttura semplice come sopra richiamati, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (lett. c).

Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 27 comma 1 lett. c) del CCNL del 2000 rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.

Gli incarichi predetti (lett. c e d) sono attribuiti con provvedimento motivato della Direzione strategica aziendale, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, previa valutazione del curriculum degli interessati nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art.6

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA , PROFESSIONALE E TECNICA

(Incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale)

Ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, sono conferibili, decorso il periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d), con modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario.

I criteri e le procedure di affidamento, sono così definiti:

- Affidamento dell'incarico, con provvedimento motivato della Direzione strategica aziendale, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, tenendo conto del criterio della rotazione degli incarichi ove applicabile, motivato in ordine all'esperienza, alla capacità, alle attitudini ed all'adeguata formazione, previa valutazione complessiva del curriculum, desumibile dal relativo fascicolo personale **agli atti dell'Ufficio Valutazione**, che tenga conto altresì:
 1. delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, sia al titolo culturale posseduto che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 2. della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire;
 3. delle valutazioni dell'organismo di verifica;
 4. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 5. dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 6. della produzione scientifica attinente l'area professionale di appartenenza;
 7. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

ART.7

(Durata incarichi dirigenziali e procedure per il conferimento)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/92 e dagli artt. 25 e ss. del vigente C.C.N.L..

La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30 del CCNL del 2005 (art. 24 – comma 8 CCNL 2005).

Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo.

La durata degli incarichi è connessa alla loro natura.

L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età, *compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs 503 del 1992 e successive modificazioni.*

In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Il conferimento degli incarichi di cui alla lettera d) viene effettuato ad integrazione del contratto individuale di lavoro.

Giusta art. 24 – comma 6 del CCNL 3/11/05 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

ART. 8

(Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali)

La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario/Amministrativo, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 15 – comma 5 – del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce condizione indispensabile per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali, l'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico.

La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.

Organismi preposti alla verifica predetta, ai sensi del succitato D.Lgs 502/1992, e secondo la disciplina di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L. sono:

- a) il Collegio tecnico,
- b) il Nucleo di valutazione aziendale .

Giusta art. 14 del decreto legislativo n. 150/09 il Nucleo di valutazione è sostituito dall'Organismo indipendente di Valutazione.

Il Collegio Tecnico provvede alle verifiche di competenza entro la scadenza dell'incarico o al momento della valutazione periodica ex art. 26, c. 2, lett. b) e c) del CCNL 3.11.2005.

Per gli effetti di cui all'art. 28 dei CC.NN.LL. del 03.11.2005 della Dirigenza, anche in caso di incarico anticipatamente scaduto in dipendenza dei processi di riorganizzazione, e ai sensi dell'art. 19 comma 1 ter del decreto legislativo n. 165/2001, trova applicazione la disciplina vigente in materia di verifica e valutazione dei dirigenti in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti.

I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale presso l'**Ufficio Valutazione** e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione, da parte del Direttore Generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.

L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo-assunti al termine del quinto anno costituisce presupposto per l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio o ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.

Per i Dirigenti già con incarico di direzione di struttura complessa, ai fini della conferma nella stessa o altre UU.OO. complesse, i principi di cui all'art. 3 del presente regolamento possono essere integrati da ulteriori elementi di valutazione che tengano conto:

- delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale;
- dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

ART.9

(Revoca degli incarichi dirigenziali)

Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 29 e seguenti del vigente C.C.N.L. nonché ai sensi dell'art. 19 – comma 1 ter del decreto legislativo n. 165/2001.

L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

La revoca dell'incarico, ovvero l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL del 2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.

ART.10

(Graduazione delle funzioni)

La graduazione delle funzioni dirigenziali – alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria – è effettuata dalla Azienda con le modalità di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, in applicazione dell'art. 26 del CCNL del 08.08.2000.

ART.11

(Incarichi di sostituzione)

Gli incarichi di sostituzione sono conferiti nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18 del C.C.N.L. del 2000 e s.m.i. .

Ove non possa fare ricorso alle sostituzioni in argomento, l'Azienda può affidare la struttura temporaneamente priva del titolare, "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente incarico. Le disposizioni di cui all'art. 18 – comma 8 trovano diretta applicazione anche in caso di assenza a qualsiasi titolo del Coordinatore Amministrativo.

Il conferimento dell'incarico di sostituzione avviene con provvedimento della Direzione strategica aziendale.

ART.12 **(Disposizioni particolari)**

Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo giusta legge n. 138/2004 non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

ART. 13 **(Norma finale)**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento in materia di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali di che trattasi, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, nonché alle disposizioni assessoriali in materia di ricollocazione del personale dipendente del S.s.r. (direttive prot. n. 1881 dell'11 maggio 2010 e n. 16509 del 16 febbraio 2011).